

OGGETTO: *USI CIVICI - Comune di Trevi nel Lazio (FR)* - Approvazione della deliberazione n° 5 del 20/02/2008, riguardante la sdemanializzazione, a sanatoria, di un'area di demanio civico sita in loc. Altipiani di Arcinazzo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18/2/2002 n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.12 della L. 16.06.27, n. 1766;

VISTI gli artt. 39 e 41 del R.D. 26.02.28, n. 332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la legge regionale 3.01.1986 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 6 del 27.01.2005, art. 8, comma 6;

VISTA la nota prot. n. 2025/2008 del 31/03/2008, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 17/04/2008, prot. n. 58111, con la quale il Comune di Trevi nel Lazio trasmetteva la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'20/02/2008, avente ad oggetto: “Regolarizzazione degli atti di alienazione del terreno censito in catasto al F. 24, Part. 106”, al fine di trovare una soluzione amministrativa, a sanatoria, alla avvenuta alienazione del terreno sito in loc. Altipiani di Arcinazzo e censito al N.C.T. del Comune medesimo al Foglio 24, Particella 106, e la relativa relazione tecnica, in favore della Soc. Salone 2 S.p.A.;

PREMESSO che sulla base della relazione tecnica effettuata dal Dott. Agr. Coriolano Valeriani, quale collaboratore del perito demaniale per il Comune di Trevi nel Lazio, Dott. Agr. Roberto Meloni, all'uopo nominato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale n. 39 del 12/01/2001, è emerso, che:

- il terreno censito al N.C.T. del Comune di Trevi nel Lazio al Foglio 24, particella 106 della superficie di mq 1.895, risulta appartenere al demanio civico della Comunità di Trevi nel Lazio;

- il terreno fu oggetto di vendita effettuata dal Comune di Trevi nel Lazio al sig. D'Agostino Giulio, con atto rogato dal Segretario Comunale Dott. Giuseppe Giannini rep. N. 122 del 19/09/1964, senza la necessaria autorizzazione dal Ministero dell'Agricoltura ad alienare, di cui all'art. 24, comma 2 della L. n. 1766/27 e all'art. 39 del R.D. n. 332/28;

- per il terreno fu rilasciata licenza edilizia n. 324/1972 del 7/11/1972 per la costruzione del Villino attualmente edificato;

- che per l'avvenuta alienazione il Comune è stato adeguatamente compensato con l'avvenuto introito delle somme percepite e come all'epoca stimate e riscosse;

DATO ATTO che dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2008 si evince che la società Salone 2 S.p.a. detiene l'immobile costituito da un fabbricato ed annesso appezzamento di terreno, sito in Trevi nel Lazio, loc. Altipiani di Arcinazzo, Via Affiliana, P. T. P. 1° e S1, Cat. A/7, Vani 10,50, distinto in catasto al Foglio 24 particella 106 della superficie di mq 1.895, per effetto del decreto di trasferimento del tribunale di Frosinone, Sezione II – Esecuzioni Immobiliari – Esecuzione n. 137/95 dell'8/04/2005, rep. 686, Cron 1717, registrato a Frosinone il 21/04/2005 al n. 708, serie A;

- che, originariamente, il terreno fu alienato dal Comune al Sig. D'Agostino Giulio, derivandone, per effetto di successivi trasferimenti a terzi privati, diversi negozi giuridici di diritto privato, con la conseguenza che attualmente è impossibile ripristinare la situazione quo ante alla data delle vendite, né tantomeno poter esercitare, l'esercizio dei diritti civici;

ACCERTATO che il terreno in questione, risulta oggi individuato nel N.C.T. del Comune di Trevi nel Lazio Foglio 24 – particella 106 per una superficie complessiva di mq 1895;

CONSIDERATO che nella fattispecie trattasi di un provvedimento, a sanatoria, riguardante la sdemanializzazione di un modesto comprensorio terriero, con la relativa autorizzazione, sempre a sanatoria, alla alienazione, per terreni che di fatto oggi non possono essere ricondotti alla loro originaria situazione e per i quali il Comune di Trevi nel Lazio ha incamerato le dovute somme;

CHE per la natura e l'ubicazione, il terreno in oggetto, può essere ricondotto a relitto e pertanto, l'alienazione non costituisce, allo stato, impedimento all'esercizio dei diritti civici che possono essere esercitati nel restante ampio patrimonio demaniale;

CHE occorre, tra l'altro, evitare che si possano istaurare una moltitudine di contenziosi per risarcimento danni, con gravi danni economici per il Comune stesso, il quale, come dimostrato dagli atti e documenti allegati, ha proceduto alla citata alienazione secondo gli atti e la normativa esistente e vigente all'epoca;

RITENUTO per le considerazioni e le motivazioni sopra riportate di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa riportato, di dare atto, a sanatoria, ora per allora, della avvenuta sdemanializzazione di un terreno sito in Comune di Trevi nel Lazio e censito nel N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 24 particella 106 per una superficie complessiva di mq 1.895 e della successiva alienazione avvenuta tra il Comune e terzi privati.

Di conseguenza il comprensorio sopra indicato viene estromesso dal corpo del demanio civico di Trevi nel Lazio, ed a tutti gli effetti, allo stato è da ritenersi privo da qualsiasi diritto civico, di esclusiva proprietà della Soc. Salone 2 S.p.a..

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio, nei modi e nei termini stabiliti per legge a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, presso il quale, il presente atto verrà inviato.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Guido Magrini